

2) In caso di risposta affermativa alla prima questione:

Se lo stesso principio valga nel caso di rapporto di lavoro tra soggetti privati.

<sup>(1)</sup> GU L 299, pag. 9.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spagna) il 2 gennaio 2017 — Instituto Nacional de la Seguridad Social/Tesorería General de la Seguridad Social, Jesús Crespo Rey**

**(Causa C-2/17)**

(2017/C 104/47)

*Lingua processuale: lo spagnolo*

**Giudice del rinvio**

Tribunal Superior de Justicia de Galicia

**Parti**

*Ricorrenti:* Instituto Nacional de la Seguridad Social

*Resistenti:* Tesorería General de la Seguridad Social, Jesús Crespo Rey

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se debbano ritenersi escluse dall'espressione «la base contributiva riferita alla Spagna più vicina nel tempo ai periodi di riferimento» di cui all'allegato XI, sezione G, punto 2, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale <sup>(1)</sup>, quelle basi contributive derivanti dall'applicazione di una norma del diritto spagnolo secondo la quale un lavoratore che sia emigrato e sia poi rientrato, le cui ultime effettive contribuzioni in Spagna siano state superiori alle basi minime, può soltanto sottoscrivere un accordo per il mantenimento delle contribuzioni in misura pari alle basi minime, mentre, qualora si fosse trattato di un lavoratore stanziale, avrebbe avuto la possibilità di sottoscrivere un accordo su basi superiori.
- 2) In caso di risposta affermativa alla precedente questione, se, ai sensi dell'allegato XI, sezione G, punto 2, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, costituisca un rimedio adeguato per riparare il danno arrecato al lavoratore migrante prendere le ultime contribuzioni effettivamente versate in Spagna, debitamente rivalutate, e considerare il periodo di contribuzione ai sensi dell'accordo di mantenimento delle contribuzioni come un periodo neutro o come una parentesi.

<sup>(1)</sup> GU 2004, L 166, pag. 1.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Cluj (Romania) il 10 gennaio 2017 — Maria Dicu/Ministerul Justiției, Consiliul Superior al Magistraturii, Curtea de Apel Suceava, Tribunalul Botoșani**

**(Causa C-12/17)**

(2017/C 104/48)

*Lingua processuale: il rumeno*

**Giudice del rinvio**

Curtea de Apel Cluj

**Parti**

*Ricorrente:* Maria Dicu

*Convenuti:* Ministerul Justiției, Consiliul Superior al Magistraturii, Curtea de Apel Suceava, Tribunalul Botoșani

### Questioni pregiudiziali

Se l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE<sup>(1)</sup> vada interpretato nel senso che osta ad una disposizione della normativa nazionale che, nel determinare la durata delle ferie del lavoratore, non considera il periodo di congedo parentale per un figlio fino ai due anni di età come periodo di servizio prestato.

<sup>(1)</sup> Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 299, pag. 9).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portogallo) il 13 gennaio 2017 — TGE Gas Engineering GmbH — Sucursal em Portugal/Autoridade Tributária e Aduaneira**

(Causa C-16/17)

(2017/C 104/49)

*Lingua processuale: il portoghese*

### Giudice del rinvio

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)

### Parti

*Ricorrente:* TGE Gas Engineering GmbH — Sucursal em Portugal

*Convenuta:* Autoridade Tributária e Aduaneira

### Questione pregiudiziale

Se gli articoli 44, 45, 132, paragrafo 1, lettera f), 167, 168, 169, 178, 179 e 192 A, 193, 194 e 196 della direttiva IVA (direttiva 2006/112)<sup>(1)</sup>, gli articoli 10 e 11 del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011<sup>(2)</sup> e il principio di neutralità debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a che l'amministrazione fiscale portoghese neghi il diritto alla detrazione IVA ad una controllata di una società tedesca, in una situazione in cui:

- la società tedesca ha ottenuto un numero di identificazione fiscale in Portogallo per la realizzazione di un unico atto, in particolare, l'«acquisizione di quote sociali», corrispondente a un soggetto non residente senza stabile organizzazione;
- la controllata di detta società tedesca è stata poi registrata in Portogallo e le è stato attribuito un numero di identificazione fiscale proprio, come stabile organizzazione di tale società;
- in un momento successivo, la società tedesca, utilizzando il primo numero di identificazione fiscale, ha stipulato con un'altra impresa un contratto di costituzione di un raggruppamento complementare di imprese (ACE), per l'esecuzione di un contratto d'appalto in Portogallo;
- successivamente, la controllata, utilizzando il proprio numero di identificazione fiscale, ha stipulato un contratto di subappalto con l'ACE, concordando le reciproche prestazioni, e stabilendo che quest'ultimo debba fatturare ai subappaltatori, nelle proporzioni convenute, i costi da esso sostenuti;
- nelle note di addebito che ha emesso per fatturare i costi alla controllata, l'ACE ha indicato il numero di identificazione fiscale di quest'ultima e ha liquidato l'IVA;
- la controllata ha detratto l'IVA liquidata nelle note di addebito;